



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **FOGGIA**

SEZIONE **3**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | CRISTINO | MICHELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GRANIERI | GIORGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE SIMONE | MARIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

- 277 - 03 - 20

PRONUNCIATA IL:
17 **2020**

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA II
26 MAG. 2019

Il Segretario

[Handwritten signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 623/2019
depositato il 06/05/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 2230 IMU 2015
contro:
COMUNE DI STORNARA
V.LE FIERAMOSCA 71047 STORNARA

proposto dal ricorrente:
ARCA CAPITANATA
VIA ROMOLO CAGGESE 2 71121 FOGGIA FG

difeso da:
PERLA FRANCESCO CARMINE
C/O ARCA CAPITANATA
VIA R. CAGGESE 2 71121 FOGGIA FG

[Handwritten signature]

L'Agenzia "ARCA CAPITANATA" in persona dell'Amministratore unico sig. Donato Pascarella, rappresentata e difesa dall'avv. F. C. Perla, dipendente dell'Agenzia, proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n.2330/18, per omesso/parziale versamento imposta IMU, per l'anno 2015, emesso dal **Comune di Stornara**.

Parte ricorrente rappresenta il difetto di motivazione dell'atto, con richiamo a conforto di *Cassazione n.3896/2008*. Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 Legge n.147/2013, in ragione della esenzione dall'IMU, trovando applicazione *la qualificazione per le proprietà dell'Agenzia, concesse in locazione, la <<nozione di alloggio sociale di cui al c.3 art.10 "Edilizia residenziale sociale" del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni in Legge 80/2014>>*; a conforto evidenza che lo stesso Comune, con l'adottato Regolamento n.12 del 02.09.2014, all'art. 5 c.2 lett. b), prevede l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Ministero delle Infrastrutture; la stessa CTP di Foggia, sentenza n.377/5/2018 accoglieva la tesi istante per la esenzione IMU degli alloggi assegnati dagli ex IACP (comunque denominati) in quanto fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22.4.08, oltre che la CTP Napoli sentenza n.17017/29/2018; insufficiente istruttoria, richiamando a conforto giurisprudenza di legittimità ex multis, Cassazione a ss.uu. Sentenza n.6315/2009.

Chiede pertanto, per i motivi esposti, di annullare l'accertamento, con vittoria di spese.

Il Comune, non risulta costituito.

Parte ricorrente con successive memorie illustrative, insiste nelle richieste e deposita documenti.

La Commissione in pubblica udienza, alla presenza degli intervenuti, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.

Osserva il Collegio che le ragioni della parte, sono pertinenti e provate, e quindi, sono da accogliere.

La Commissione rileva, in merito al dedotto difetto di motivazione, che l'avviso di accertamento contiene gli elementi di fatto di diritto in modo da rendere pienamente edotto il contribuente dell'*an* e del *quantum* che costituiscono la pretesa imposta, quindi è da rigettare tale doglianza. Parimenti va disattesa la dedotta illegittimità per insufficiente istruttoria, attesa la concreta esperita ricerca e identificazione delle unità immobiliari ritenuta da assoggettare all'imposta, atti preliminari *delle fasi del procedimento che ha portato all'adozione ed alla formazione*, dell'atto per cui è causa.

La Commissione ritiene invece meritevole di accoglimento la dedotta esenzione IMU, ex art.13 D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011 come modificato dal comma 707 Legge n.147/2013, per gli alloggi di proprietà dell'Agenzia, in quanto rientrano nella classificazione di <<Alloggi sociali>> di cui al *comma 3, art.10 "Edilizia residenziale sociale" del D.L. 47/2014 convertito, con modificazioni, nella legge 80/2014 in base alla quale: "Si considera alloggio sociale l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.*

Tale condizione è tra l'altro, l'oggetto sociale dell'Agenzia, quindi è da ritenere incontrovertibile l'associazione che gli alloggi locati dall'Agenzia, costituiscono a tutti gli effetti alloggi sociali, perciò esenti dall'Imu anche ai sensi del Regolamento Comunale n.12/2014 all'art.5 c.2 lett. b), debitamente allegato al ricorso.


Pertanto la Commissione, accoglie il ricorso; la controvertibilità consente di compensare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Foggia il 17 gennaio 2020

Il Relatore



Il Presidente

